



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 122

DATA PUBBLICAZIONE 23/06/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Modifiche al programma gare

1.1.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riporta - in allegato – la variazione al calendario gare.

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 25.05.2026

Collegio composto da: Dott. Ugo Annona, Presidente Estensore Dott. Luciano Tarditi, componente Estensore Dott.ssa Roberta Fisichella, componente

Deferimento della Procura Federale nei confronti:

- **Del Sig. Leonardo Tortorelli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S.D. Barracuda A.S.D.:**
 - A. **Della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 8, del Regolamento Safe Guarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, per le stagioni sportive 2024-2025-2026, omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo <https://amagrafefederale.figc.it/>, l'avvenuta adozione del Modello Organizzativo e i controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida**

pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.C.G. n 87/A del 31/0/8/25023, mediante l'invio di un'autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della U.S.D. Barracuda A.S.D.

- B. Della violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice Di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art 4, commi 1 e 2 lett. a), e), f) ed i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché delle disposizioni contenute nella "Policy per la tutela dei minori" adottata dalla F.I.C.G. < rivolto a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici> per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che in occasione del ritiro pre campionato della squadra Esordienti della Società dallo stesso rappresentata, svoltosi a Sestriere (TO) nelle giornate del 05,06,07 2025, si verificassero ripetuti episodi di abuso psicologico tali da conseguire un effetto discriminatorio basato sulle caratteristiche fisiche in danno di un giovane tesserato per la U.S.D. Barracuda A.S.D., posta in essere dal Dirigente Signor Andrea Comune e consistiti nell'aver quest'ultimo, il giorno 05.09.2025 nel corso della seduta di allenamento della squadra Esordienti della Società U.S.D. Barracuda A.S.D. rivolto ripetutamente al calciatore minore, sig. S.B. la seguente testuale espressione: " Ciccione"; condotta quest'ultima che il sig. Andrea Comune ha reiterato nei confronti dello stesso calciatore sig. S.B. la sera del 05.09.2025 all'interno della camera della struttura alberghiera dove tale minore stava consumando la cena unitamente al compagno di squadra sig. L.C., apostrofandolo con la seguente testuale espressione: " Cicciettello"; nonché per avere lo stesso presidente della Società U.S.D. Barracuda A.S.D. consentito e/o non impedito che il sig. Andrea Comune reiterasse tale comportamento anche in occasione della seduta preparatoria di allenamento del 06.09.2025 in occasione della quale il Dirigente, dopo aver apostrofato più volte il sig. S.B. con il termine "Ciccione", ha apposto le proprie mani sul suo petto chiedendogli quale fosse la taglia utilizzata per sostenere il seno; non ché ancora per avere lo stesso signore Leonardo Tortorelli, presa conoscenza in data 08.09.2025 del grave disagio emotivo e psicologico manifestato dal calciatore sig S.B. a seguito dei comportamenti subiti nei contesti sopra descritti omesso di adottare misure adeguate a garantirne la tutela e il benessere, così manifestando un evidente trascuratezza rispetto ai bisogni di un giovane atleta tesserato pe la società dallo stesso rappresentata il quale, a causa dello stato di disagio derivante dagli atti e comportamenti posti in essere nei suoi confronti, è stato indotto a richiedere lo svincolo dalla Società U.S.D. Barracuda A.S.D. lo stesso presidente in particolare, ha omesso di intervenire adottando misure i immediata prevenzione nonché correttive adeguate nei confronti del dirigente sig. Aandrea Comune;
- C. Della violazione dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1, lett. f) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025- 2026, consentito e comunque non impedito al sig. Andrea Comune all'epoca dei

fatti Dirigente tesserato per la Società dallo stesso rappresentata, di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel girone B del campionato Esordienti 2^a anno della Società dallo stesso rappresentata nonostante fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico, sia in occasione del ritiro precampionato svoltosi a Sestriere (TO) nelle giornate del 5,6 e 7 settembre 2025, sia nel corso delle sedute riparatorie infrasettimanali di allenamento, nonché di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Società dallo stesso rappresentata in occasione delle seguenti sei gare per il girone B del campionato autunnale Esordienti: San Giorgio Torino – U.S.D. Barracuda A.S.D. dell'11.10.2025, U.S.D. Barracuda A.S.D. – Chisola Calcio del 18.10.2025, C.B.S. Scuola Calcio – U.S.D. Barracuda A.S.D. del 26.10.2025, U.S.D. Barracuda A.S.D – A.S.D. Moncalieri Calcio del 01.11.2025, Pozzomaiina s.r.l S.S.D – U.S.D. Barracuda A.S.D. del 09.01.2025 ed U.S.D Barracuda A.S.D – Torino F.C. del 15.11.2025;

D. Della violazione dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1, lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Cavalieri, all'epoca del fatto Dirigente tesserato per la Società dallo stesso rappresentata, di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel girone E del campionato Esordienti della Società dallo stesso rappresentata, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico, sia in occasione del ritiro precampionato svoltosi a Sestriere (TO) nelle giornate del 5,6 e 7 settembre 2025, sia nel corso delle sedute preparatorie infrasettimanali di allenamento della squadra, nonché di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Società dallo stesso Rappresentata i n occasione della gara Vinovo Sport – U.S.D. Barracuda A.S.D. del 18.10.2025, valevole per il girone E del campionato Esordienti 2^aanno.

- Del sig. Andrea Comune, all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società U.S.D. Barracuda A.S.D.:

A. Della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. a) f) ed i) del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché delle disposizioni contenute nella "Policy per la tutela dei minori" adottata dalla F.I.C.G. < rivolto a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici> per avere lo stesso, in occasione del ritiro pre campionato della squadra della categoria esordienti della Società U.S.D. Barracuda A.S.D svoltosi a Sestriere (TO) nei giorni 5,6 e 7 settembre 2025, posto in essere ripetuti episodi di abuso psicologico con evidente effetto discriminatorio basato sulle caratteristiche fisiche in danno del calciatore minore di età sig. S.B. indotto, per tale ragione, a richiedere lo svincolo dalla Società U.S.D. Barracuda A.S.D., consistiti nell'aver il sig.

Andrea Comune nel corso della seduta di allenamento della squadra Esordienti della Società U.S.D. Barracuda A.S.D. rivolto ripetutamente al calciatore minore, sig. S.B. la seguente testuale espressione: “Ciccione”; condotta quest’ultima che il sig. Andrea Comune ha reiterato nei confronti dello stesso calciatore sig. S.B. la sera del 05.09.2025 all’interno della camera della struttura alberghiera dove tale minore stava consumando la cena unitamente al compagno di squadra sig. L.C., apostrofandolo con la seguente testuale espressione: “Cicciettello”; nonchè ancora per avere lo stesso reiterato tali condotte anche in occasione della seduta preparatoria di allenamento del 06.09.2025 nel corso della quale, dopo aver proferito più volte all’indirizzo del calciatore sig. S.B l’espressione “Ciccione” ha apposto le proprie mani sul suo petto chiedendogli quale fosse la taglia utilizzata per sostenere il seno;

B. Della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle NO.I.F., e 39, comma 1 lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra militante nel girone B del campionato Esordienti della Società U.S.D. Barracuda A.S.D., nonostante fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico, in occasione del ritiro pre campionato svoltosi a Sestriere (to) nelle giornate del 5,6, e 7 settembre 2025, nel corso delle sedute preparatorie infrasettimanali di allenamento ed ancora in occasione del ritiro in occasione delle seguenti sei gare valevoli per il girone B del campionato autunnale Esordienti 2^a anno: San Giorgio Torino – U.S.D. Barracuda A.S.D. dell’11.10.2025, U.S.D. Barracuda A.S.D. – Chisola Calcio del 18.10.2025, C.B.S. Scuola Calcio – U.S.D. Barracuda A.S.D. del 26.10.2025, U.S.D. Barracuda A.S.D – A.S.D. Moncalieri Calcio del 01.11.2025, Pozzomaina s.r.l S.S.D – U.S.D. Barracuda A.S.D. del 09.01.2025 ed U.S.D Barracuda A.S.D – Torino F.C. del 15.11.2025;

- Del sig. Giuseppe Cavalieri all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società U.S.D. Barracuda AS.D.:

A. Della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice Di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F e 39, comma 1 lett. Fd) del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-.2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della Società U.S.D. Barracuda A.S.D. ,militante nel girone E del campionato Esordienti nonostante fosse sprovvisto della necessaria abilitazione del Settore Tecnico i n occasione del ritiro pre campionato svoltosi a Sestriere (TO) nelle giornate del 5,6 e 7 settembre 2025, nel corso delle sedute preparatorie infrasettimanali di allenamento, nonché in occasione della gara Vinovo Sporti- U.S.D. Barracuda A.S..D. del 18.101.2025 valevole per il girone E del campionato Esordienti 2^a anno;

- Della Società U.S.D. Barracuda A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportivo per gli atti e i

comportamenti posti in essere dai signori Leonardo Tortorelli, Andrea Comune e Giuseppe Cavalieri, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 05/03/2026 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale Territoriale i Sig.ri: Leonardo Tortorelli, Andrea Comune, Giuseppe Cavalieri e la Società USD Barracuda ASD per le incolpazioni sopra riportate.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Commissione Federale Responsabile per le Politiche dei Safeguarding della F.I.G.C. con la quale venivano evidenziati ripetuti episodi di abuso psicologico connotati da un effetto discriminatorio basato sulle caratteristiche fisiche, asseritamente posti in essere dal Dirigente sig. Andrea Comune in danno di un giovane atleta all'epoca dei fatti tesserato per la Società USD Barracuda ASD, comportamenti che avevano indotto il calciatore minorenni sig. Salvatore Bongiorno a richiedere lo svincolo dalla compagine appena indicata.

Gli accertamenti svolti conducevano alla formulazione dei capi di incolpazione parimenti sopra indicati.

Durante le indagini veniva effettuata da parte della Procura Federale l'audizione del tesserato minorenni del USD Barracuda ASD sig. Salvatore Bongiorno, in ordine agli episodi che sarebbero avvenuti nel corso del ritiro sportivo di Sestriere.

Veniva poi sentito in data 09/12/2025 dalla Procura Federale il calciatore minorenni L.Cazacu in ordine ai fatti accaduti nel ritiro di Sestriere.

In data 10/12/25 veniva audito il sig. Andrea Comune nell'attività istruttoria; venivano acquisiti vari documenti e dichiarazioni in ordine agli atti e ai comportamenti posti di essere dai Dirigenti signori Andrea Comune e Giuseppe Cavalieri per avere gli stessi, secondo l'accusa, nel corso della stagione sportiva 2025/2026 svolto il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre militanti nel girone B ed E del Campionato Esordienti della USD Barracuda ASD nonostante gli stessi fossero sprovvisti della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Su tutti questi fatti veniva audito anche il presidente della USD Barracuda ASD sig. Leonardo Tortorelli. All'esito di questi accertamenti la Procura Federale deferiva i soggetti sopra indicati in ordine alle contestazioni loro partitamente e diffusamente ascritte.

A seguito di notifica di Comunicazione di Conclusione Indagini della Procura Federale del 21/01/26, in data 04/02/2026 il difensore di fiducia dei signori Leonardo Tortorelli, Andrea Comune, Giuseppe Cavalieri e della Società Barracuda, depositava articolata contro deduzione difensiva, corredata da vari documenti, con la quale, in ordine a tutte le contestazioni ascritte ai suoi assistiti, forniva una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dell'accusa.

Con il documento difensivo si contestavano presunte carenze e contraddizioni dell'investigazione e si richiedeva una integrazione delle indagini con l'indicazione di numerosi soggetti tesserati nonché con capitolazione delle circostanze e delle situazioni, sulle quali appariva, ad avviso della difesa, indispensabile la loro audizione.

Non risultando coltivata dalla Procura Federale l'istanza di integrazione investigativa, la difesa degli incolpati rinnovava l'istanza allorchè compariva all'udienza del Tribunale Federale Territoriale.

In detta prima udienza del 27/03/2026, appunto, Il Tribunale, valutata la fondatezza e la rilevanza delle circostanze e situazioni addotte, disponeva l'audizione avanti al Collegio di alcune fra le 10 persone indicate nella controdeduzione difensiva, come da ordinanza dettata a verbale.

Alla successiva udienza del 24/04/2026 veniva escusso il teste Nicola Pisani, tesserato e allenatore U13 della USD Barracuda ASD.

Alla successiva udienza del 11/05/26 venivano auditi con l'assistenza del proprio genitore:

1. Il minore Samuele Falco in ordine ai fatti di cui al ritiro in Sestriere dei giorni 5/6/7 settembre 2025.
2. Il minore Nino Passalacqua sulle stese circostanze.

Nella stessa udienza veniva audito il Dirigente del Barracuda USD Domenico Megliola.

All'ultima udienza del 25/05/2026, infine, veniva audita Tortorelli Anna, direttore generale della USD Barracuda e figlia dell'incolpato Leonardo Tortorelli.

L'incolpato Comune, infine, leggeva spontanee dichiarazioni poi trasmesse al Tribunale tramite mail.

Terminata l'escussione, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come segue.

La Procura Federale chiedeva le seguenti sanzioni:

- Per Leonardo Tortorelli mesi 8 di inibizione
- Per Andrea Comune mesi 10 di inibizione
- Per Giuseppe Cavalieri mesi 2 di inibizione
- Per la Società Barracuda euro 1500,00 di ammenda

La Difesa chiedeva:

- Per Leonardo Tortorelli in principalità assoluzione per il capo a), ovvero in subordine minima sanzione; per il capo b) assoluzione; per il capo c) applicarsi la minima sanzione possibile; per il capo d) assoluzione
- Per Andrea Comune in principalità assoluzione per il capo a) per non aver violato la normativa safeguarding, ovvero in subordine sanzione minima; per il capo b) applicarsi la minima sanzione possibile
- Per Giuseppe Cavalieri assoluzione da ogni incolpazione
- Per la Società Barracuda richiama le conclusioni fatte per i singoli incolpati, e chiede in ogni caso applicarsi la minima sanzione possibile

il Tribunale riservava la decisione nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al signor Andrea Comune si contesta quanto al capo B di aver svolto nella stagione sportiva 25/26 ruolo e compiti di allenatore della squadra militante nel girone B del campionato Esordienti della Società Barracuda nonostante fosse sprovvisto dell'abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico e altresì di aver operato nello stesso ruolo nel ritiro di Sestriere nel Settembre 2025 e nelle sedute preparatorie di allenamento nonché in sei gare per il girone B del campionato autunnale Esordienti 2^a anno dall'11/10/2025 al 15/11/2025.

Il fatto è documentale e pacifico perché il signor Comune, già in sede di audizione avanti la Procura Federale e successivamente anche in udienza innanzi a Codesto Tribunale, ha ammesso di essere

sprovvisto del patentino di allenatore e ha documentato di essersi autosospeso dalla USD Barracuda nelle more del presente procedimento e precisamente dal 26/01/26.

Ne consegue la sua responsabilità per quanto addebitatogli.

Quanto al capo A) al signor Comune Andrea vengono ascritti tre addebiti per la cui migliore descrizione si rinvia alla lettura del capo di incolpazione.

Essi si basano sulle dichiarazioni rese dal calciatore minorenni Salvatore Bongiorno alla Procura Federale relativamente ai fatti accaduti nel ritiro di Sestriere. Quest'ultimo ha dichiarato: *"il signor Andrea Comune, allenatore durante il ritiro, durante l'allenamento del 5 settembre mi ha detto più volte ciccione e durante l'allenamento del 6 settembre ha continuato a chiamarmi ciccione, domandandomi che taglia di reggiseno portassi e mi ha palpato i seni. Di tali episodi ho informato mio papà G. ed è a conoscenza dei fatti sig. L.C, anche lui come me tesserato con la USD Barracuda, squadra Under 13"*.

Il signor Giuseppe Bongiorno, padre di Salvatore ha dichiarato davanti alla Procura Federale: *"confermo integralmente il contenuto della citata segnalazione da me effettuata, in quanto mio figlio Salvatore mentre era in ritiro estivo con la USD Barracuda svoltosi nei giorni 5/6/7 settembre 2025, la sera del 6 settembre 2025, mi ha telefonato informandomi che il signor Andrea Comune, presente nel ritiro, durante l'allenamento del 5 settembre, lo ha chiamato più volte ciccione, domandandogli che taglia di reggiseno portasse e palpandogli i seni. La sera stessa del 6 settembre 2025 ho telefonato al mister Andrea Comune, di cui fornisco recapito telefonico, a cui ho chiesto conferma sulla veridicità dei fatti raccontati da mio figlio e il signor Andrea Comune, mi ha detto di aver avuto tale comportamento nei confronti di mio figlio solo per motivarlo"*.

Il calciatore minorenni L. Cazacu, che con Salvatore Bongiorno. era in stanza nel tardo pomeriggio o sera (comunque prima di cena), sempre in sede di audizione innanzi alla Procura, ha affermato: *"al termine dell'allenamento, mentre ci stavamo cambiando le scarpe vicino alla staccionata del campo, si avvicina mister Andrea Comune e palpando i seni a Salvatore Bongiorno ha detto le parole "ma che taglia porti? la seconda?" e a tali parole, Salvatore Bongiorno inizialmente si è messo a ridere, poi una volta che il mister Andrea Comune si è allontanato, è scoppiato a piangere per poi avvisare telefonicamente il padre Giuseppe Bongiorno"*.

Sempre lo stesso Cazacu ha inoltre riferito testualmente quanto segue: *"durante il ritiro di Sestriere del 5/6/7, io e Salvatore Bongiorno eravamo in camera assieme e la sera del 5 settembre mentre stavamo cenando è entrato in camera il sig. Andrea Comune, allenatore della 2^a squadra Under 13 il quale è entrato una prima volta in camera, per uscire e lasciarci cenare, poi è entrato una seconda volta, e facendo un paragone con me, gli ha detto che è cicciettello"*.

Lo stesso Andrea Comune, sentito dalla Procura Federale il 10/12/25 ha riferito; "mi sono rivolto al giocatore Salvatore Bongiorno dicendogli, non ricordo le parole esatte ma il senso era che avrebbe dovuto pensare a sè stesso in quanto continuando a mangiare così avrebbe dovuto indossare il reggiseno".

Ulteriore elemento di riscontro alle accuse è emerso dalla audizione avanti al Tribunale Federale del teste Samuele Falco, richiesto dalla difesa, il quale escusso compiutamente su tutti i profili di cui ai capi di ha riferito, fra l'altro: *"[...] invece ricordo con certezza un episodio simile, durante l'allenamento del sabato: eravamo sul ciglio della strada, dopo l'allenamento pomeridiano mentre ci stavamo cambiando le scarpe, il mister Andrea Comune, si avvicinò al Bongiorno e gli palpò i capezzoli dicendogli "cosa sono queste tette? Hai una terza?". Dopo questa battuta Salvatore, si è messo a ridere per non essere maleducato dopodichè è venuto da noi, Lucas e Alessio, e si è messo a piangere"*

avendo provato disagio per la situazione. Io e gli altri ragazzi abbiamo capito che la situazione era sgradevole e siamo stati con lui a dargli conforto dicendo di stare tranquillo perché non era successo nulla”.

Sempre Samuele Falco ha ulteriormente affermato: “a mio parere la frase è stata detta in tono abbastanza scherzoso da parte del mister, credo che l’abbia detto scherzando, anche se Salvatore credo l’abbia presa più sul personale. Ricordo che sempre durante il ritiro, il mister rivolgeva a Bongiorno frasi del genere. Specifico che l’episodio appena raccontato, successo dopo l’allenamento del sabato e anche gli altri episodi simili, li ho percepiti direttamente, ma senza soffermarmi su quanto avvenuto”.

Ha poi ulteriormente dichiarato: “[...] dopo l’episodio del ritiro, Salvatore Bongiorno era più triste; anche dopo il ritiro ci ha riferito che era più triste per quanto accaduto con il mister e tuttora anche se non gioca più con noi quando ci esco e parliamo di quell’episodio è triste”.

A domanda della difesa, egli ha ulteriormente risposto: “Salvatore mi ha detto che se ne è andato per il padre, poiché lo stesso aveva fatto denuncia per quanto accaduto con il mister Andrea, non ricordo con esattezza se Salvatore mi abbia anche detto di essere andato via anche perché era triste lui stesso per quanto accaduto. Non ricordo che lui mi abbia detto che se fosse dipeso da lui sarebbe rimasto o che vorrebbe tornare nella nostra squadra”.

Ulteriore riscontro, sia pure molto più sfumato, si ricava dall’esame testimoniale in udienza dell’altro teste citato dalla Difesa, il minore Nino Passalacqua. Pur nell’ambito di una deposizione piuttosto reticente del Passalacqua, che ha dichiarato di non ricordare molte cose, è stata sottolineata la tristezza di Salvatore Bongiorno durante il ritiro anche se non gliene spiegò il motivo. Egli ha così dichiarato: “durante il ritiro era così, come è sempre, forse era un po’ più triste, un po’ giù di morale. Non mi ha mai detto, e neanche dopo perché durante il ritiro era stato un po’ triste. Durante il ritiro alla mia domanda, mi aveva solo detto “lascia stare”.

Alla luce di quanto emerso nell’istruttoria sia dibattimentale sia accusatoria, nessun dubbio sussiste a questo punto con riferimento alla condotta dell’incolpato in occasione della seduta preparatoria di allenamento del 06/09/2025 nel corso della quale, il signor Andrea Comune dopo aver proferito più volte all’indirizzo del calciatore Salvatore Boingiorno l’espressione “ciccione” ha apposto le proprie mani sul petto del ragazzo, chiedendogli quale fosse la taglia utilizzata per sostenere il seno. La condotta integra pacificamente la fattispecie sanzionatoria di cui al capo di incolpazione, fattispecie rivolta alla protezione e tutela dei giovani calciatori e calciatrici durante il loro percorso di crescita e formazione, uno dei principi cardini che ha ispirato e su cui si fonda il predetto Regolamento.

E’ evidente la sussistenza di un abuso psicologico basato sulle caratteristiche fisiche del giovane Salvatore Bongiorno, abuso particolarmente grave e significativo perché tra l’altro avvenuto in presenza di terzi e cioè dei numerosi compagni di gioco del ragazzino. Si tratta di un abuso i cui effetti si sono manifesti immediatamente perché dopo che le parole erano state pronunciate, accompagnate dall’inequivocabile gesto di apporre le mani sul petto del ragazzo all’altezza dei capezzoli, il giovane ha immediatamente reagito, dapprima ridendo per cercare di simulare l’imbarazzo davanti ai compagni di squadra, ma poi si è messo a piangere e ha mantenuto l’atteggiamento triste per tutta la durata del ritiro.

Si può concedere al Comune Andrea, impegnato a motivare i giovani calciatori stimolandoli per ottenere buoni risultati, che gli sia in parte sfuggita la rilevante gravità del suo comportamento, ma essa non può essere evidentemente sottaciuta.

I termini usati e l'atteggiamento tenuto, che probabilmente minore gravità avrebbero rappresentato tra adulti tali da potersi considerare, entro certi limiti, "scherzosi", risultano invece traumatici per ragazzi di 12/13 anni che si trovano in una fase di sviluppo adolescenziale dove i riferimenti a caratteristiche fisiche e a indumenti intimi, esclusivi del sesso femminile, possono essere causa, come nel caso di specie di sofferenza, confusione, profondo disagio e vergogna. E proprio per evitare tali situazioni, ed anzi a tutela dei giovani atleti in una fase d'età delicata come questa, che è nata la normativa Safeguarding adottata dalla Federazione e non solo.

Quanto al resto delle imputazioni, sub B relativamente alle diverse condotte che da Comune Andrea sarebbero state poste in essere, sempre nei confronti di Salvatore Bongiorno, nel giorno 05/09/25 nel corso della seduta di allenamento, nonché la sera del 05/09/25 o 06/09/25 all'interno della camera della struttura alberghiera di Sestriere, sede del ritiro, si osserva quanto segue.

A fronte delle precise e sofferte dichiarazioni rese da Salvatore Bongiorno, confermate dal Cazacu e ampiamente ribadite con dovizia di particolari persino da uno dei testi portati dalla difesa, cioè Samuele Falco, la difesa del dirigente Comune ha contrapposto la deposizione testimoniale di Nicola Pisani, allenatore del gruppo blu del 2013 che si trovava, per svolgere il suo incarico durante il ritiro, nello stesso campo di allenamento dove al suo fianco, con un altro gruppo di ragazzi, operava l'incolpato Andrea Comune.

Ha affermato il Pisani davanti al Tribunale Federale: *"non ho sentito alcuna parola offensiva nei confronti del minore Bongiorno, a maggiore ragione nulla a riguardo dell'aspetto fisico o parole come "ciccione", "cicciettello"*.

La sua deposizione, la cui genuinità deve essere valutata anche rispetto ad una qualche forma di solidarietà verso il collega dirigente Comune, non è convincente perchè come da lui stesso affermato *"io ho sempre diretto gli allenamenti, dividendo i ragazzi in "piccole stazioni di allenamento"*. Se ha fatto ciò (e gli si può credere posto che questa è una delle modalità di allenamento quando ci sono numerosi calciatori da seguire) è da escludere che abbia potuto sentire le parole pronunciate da Andrea Comune che doveva evidentemente trovarsi rispetto a lui a una distanza tale da non consentirgli, intento come era a seguire gli altri giocatori, di udire ciò che Andrea Comune diceva ai ragazzi a lui affidati. Si osserva poi in aggiunta che non risulta in alcun modo dalle dichiarazioni dei ragazzi prova che le parole offensive in questione siano state urlate, bensì dette con tono normale; e in ogni caso, dall'affermazione di non aver sentito determinate parole non discende automaticamente, dal punto di vista fattuale, la certezza che le stesse non siano mai state pronunciate, ma soltanto che non le abbia sentite quella specifica persona (nel caso di specie, il Pisani). Ragionando a contrario, infatti, dovremmo supporre che il Pisani abbia impiegato il proprio tempo non già a dirigere i propri allenamenti, ma ad osservare ed ascoltare ininterrottamente il Comune durante tutta la seduta.

Inoltre, la difesa ha molto insistito, nell'ottica di screditare la portata delle accuse nei confronti dei propri assistiti, sul fatto che i presunti atti di abuso discriminatorio predetti - che si assumerebbe avvenuti il 5,6,7 settembre 2025 - sarebbero stati poi comunicati dal padre del minore al Presidente della Società Barracuda soltanto il lunedì 08/09/2025, così come anche la segnalazione al Safeguarding Office da parte del padre del minore sarebbe avvenuta soltanto un mese dopo, il 09/10/2025.

In sostanza si assume che il lasso di tempo trascorso tra le due date sarebbe sintomatico della natura pretestuosa nonché "ritorsiva" della dichiarazione, per reagire al fatto che il giovane Salvatore con decisione della Società dell'08/09/2025 era stato, per così dire, demansionato, passando dal gruppo blu più prestigioso, al gruppo rosso meno rilevante.

Secondo la difesa a seguito dell'avvenuto demansionamento, sgradito a Bongiorno padre, questi, da un lato avrebbe reagito chiedendo e ottenendo il rilascio del nulla osta - emesso il 12/09/2025 per permettere gli allenamenti del minore Salvatore Bongiorno con la Società Mirafiori – e dall'altro avrebbe segnalato la vicenda al Safeguarding Office ingigantendo quanto accaduto e con il solo intento ritorsivo nei confronti della Società, peraltro con una segnalazione tanto generica che la difesa ne ricava conforto per sostenere l'infondatezza delle accuse rivolte ad Andrea Comune.

Si osserva allora che ciò che il Tribunale deve valutare è se le espressioni e gli atteggiamenti posti in essere da Comune nei confronti del calciatore minorenne Bongiorno siano avvenuti e se essi integrino la fattispecie disciplinare contestata, per cui i motivi per i quali Bongiorno padre abbia segnalato quanto avvenuto nel ritiro di Sestriere al Safeguarding Office sono irrilevanti. Se erano corrispondenti al vero i fatti denunciati dovevano essere segnalati e l'averlo fatto a un mese di distanza dall'accaduto è da ritenere del tutto fisiologico posto che iniziative del genere nei confronti di un soggetto come Andrea Comune e di una Società sportiva come la Barracuda con cui si era instaurata una buona relazione da tempo, non possono prendersi a cuore leggero.

Inoltre, stante la natura, l'essenza e le finalità di una segnalazione di questo tipo, la medesima non può e non deve avere la completezza di un'articolata denuncia- querela, posto che alla medesima si può giungere solo dopo che la Procura Federale abbia effettuato le proprie indagini e riscontrato i fatti.

E ancora, anche l'eventualità che la decisione di lasciare la Società Barracuda sia stata presa dal Bongiorno Salvatore e da suo padre non (soltanto) a causa dell'episodio avvenuto al ritiro ma anche, o soprattutto, per il "demansionamento" al gruppo rosso e/o per gli screzi tra Bongiorno padre e la Società – aspetto che emerso da alcune audizioni testimoniali e su cui ha puntato molto la difesa – non incide sulla veridicità e la gravità di quanto avvenuto, potendo semmai, la decisione di lasciare la Società in conseguenza di tali fatti, essere una circostanza che aggrava il disvalore delle condotte agite. A prescindere da questo aspetto, comunque, il fatto che il Bongiorno fosse emotivamente provato per quanto accaduto è emerso in maniera incontrovertibile dall'istruttoria dibattimentale e accusatoria.

Alla luce di tutto quanto detto, consegue la responsabilità di Comune Andrea per il fatto ascritto sub B limitatamente alla condotta posta in essere a seguito della seduta di allenamento del 06/10/2025.

Quanto al resto delle condotte ascritte sub B, infatti, pur sussistendo un "fumus" di responsabilità del Comune, il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta la prova ad un grado sufficiente e tale da addivenire ad una dichiarazione di responsabilità del Comune, anche in ottica del principio *'in dubio pro reo'*.

Sui fatti asseritamente avvenuti il 5 settembre nella camera d'albergo vi è un alone di incertezza, dato da alcune contraddizioni emerse durante l'istruttoria, non solo da un punto di vista fattuale, ma anche per così dire giuridico. Lo svolgimento dei fatti è stato poco circostanziato anche dallo stesso Salvatore Bongiorno durante l'audizione in procura, che è sembrato dar meno peso a tale episodio rispetto a quello avvenuto il giorno successivo, e in ogni caso il Tribunale ritiene di non poter affermare con certezza che tale episodio integri pienamente la violazione ascritta. Difatti, per come è emerso l'accaduto nell'istruttoria dibattimentale e nella versione dell'incolpato, si può ritenere che l'espressione 'cicciettello', anche se effettivamente proferita dal Comune, non abbia avuto quella natura discriminatoria e di abuso tale da integrare la violazione del Regolamento Safeguarding; soprattutto se usata in difesa di un altro ragazzo e per redarguire il Bongiorno rispetto all'espressione da lui stesso utilizzata nei confronti del compagno, non pare che l'intenzione del Comune in quello specifico momento – a differenza di quanto avvenuto il giorno successivo – fosse quella di sottolineare con carattere dileggiante/discriminatorio l'aspetto fisico del Bongiorno Salvatore.

Per questi motivi il Collegio ritiene di dover assolvere il signor Comune limitatamente a questa parte del capo di incolpazione sub A perchè sugli stessi fatti non è stata raggiunta la prova che i medesimi sussistano.

In punto sanzionatorio, si deve partire per il fatto ascritto sub A dal minimo edittale di mesi 6 di inibizione previsto dall'art. 28 bis, co. 5, CGS, e devono essere concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 13, comma 2, CGS, per il comportamento processuale tenuto dal Comune. La sanzione, così diminuita a mesi 4 di inibizione, va incrementata di mesi 2 per l'incolpazione sub B, e così si addiende ad una sanzione complessiva finale dell'inibizione per mesi 6.

*

Al signor Leonardo Tortorelli, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società Barracuda vengono ascritti quattro addebiti. Quanto al primo di essi, capo A, per la cui migliore descrizione si rinvia all'atto di incolpazione, è emerso documentalmente che la Società Barracuda aveva trasmesso alla F.I.G.C. la nomina del Responsabile Safeguarding ma non il Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, né il Codice di Condotta. Pur essendo stati adottati tempestivamente entrambi i documenti, essi non sono stati trasmessi alla F.G.C. secondo corretta procedura e cioè stato pacificamente ammesso dallo steso interessato.

Il Tortorelli, appena contestatogli il fatto, ha provveduto all'invio dei documenti; tuttavia nella valutazione del Collegio un ritardo di circa due anni nella trasmissione alla Federazione del modello, tra l'altro ritardo emendato soltanto a seguito dell'indagine della Procura di cui al presente procedimento, integra pienamente la fattispecie contestata che prevede la violazione della normativa anche solo per il mero ritardo (art 10 comma 8 del Regolamento Safeguarding FIGC); ne consegue la responsabilità dell'incolpato.

Quanto agli addebiti al Tortorelli ascritti ai capi B e C si dirà più avanti.

Quanto al capo D, l'addebito mosso al Tortorelli con cui gli si imputa di non avere impedito al signor Giuseppe Cavalieri di svolgere il ruolo e i compiti di allenatore della squadra militante nel girone E del campionato Esordienti della Società Barracuda, nonostante fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico, si osserva quanto segue, valido sin d'ora anche per il capo di incolpazione riferito proprio al Cavalieri, essendo evidentemente gli stessi capi legati da uno stretto nesso.

Come ampiamente provato dalla difesa nella propria memoria, è risultato che il tesserato Giuseppe Cavallieri aveva pieno titolo a svolgere le mansioni attribuitegli dalla Società Barracuda. Egli infatti, da un lato e innanzitutto, non seguiva in autonomia alcun gruppo di giovani calciatori ma affiancava sempre e soltanto l'allenatore Nicola Pisani. E' risultato che sia in occasione di ritiro di Sestriere del 05.06.07 settembre 2025 che durante gli allenamenti e nella gara Vinovo sport- USD Barracuda ASD DEL 18/10/2025 (come emerge dalla lettura della distinta di gara), il Cavalieri non ha mai svolto le funzioni di allenatore ma solo quelle di mero ausilio cioè di "allenatore in seconda" rispetto al Pisani, secondo quanto recita la distinta.

La circostanza è stata riferita nel corso della sua audizione dal Cavalieri, ed è pienamente confermata anche dal Pisani nella sua audizione al avanti al Tribunale il 24/04/2026. Dunque è stato rispettato quanto stabilito e raccomandato dal Manuale del Sistema di Qualità dei Club Giovanili edizione 2025 che consente per club come USD Barracuda, quando vi si è la necessità di mantenere adeguato il rapporto calciatori/istuttori, di affidare l'incarico di secondo istruttore a persona qualificata o, in alternativa ad un Preparatore Atletico od a un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all'Albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a

Diplomati ISEF, o formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio con i F.G.C.I. o al Corso Informativo "Grassroots -Livello-E" ("patentino" di cui il Cavalieri era pienamente provvisto, come documentato).

Quindi, fermo restando l'affidamento della squadra all'allenatore Pisani, il Cavalieri in possesso dal 07/03/2022 dell'attestato di partecipazione Grassroots -Livello-E (Entry Level), poteva svolgere le attività che gli sono contestate come abusive.

Ne consegue, quanto al Tortorelli, che ovviamente nessuna omissione da parte sua sia configurabile in quanto non sussiste a monte la violazione contestata al Cavalieri e da cui risulterebbe, a valle, la contestazione mossa sul punto al Tortorelli; e questo a prescindere dal fatto che, in sede di audizione avanti la Procura Federale, il Tortorelli non sabbia saputo spiegare in termini tecnici precisi la pur corretta posizione che il Cavalieri aveva di supporto e affiancamento all'allenatore Pisani in virtù dell'attestato di partecipazione al Grassroots -Livello-E (Entry Level),

Quanto al capo C) ascritto al Tortorelli, è risultato che è stato consentito o non impedito al signor Andrea Comune, Dirigente tesserato della Società Barracuda di svolgere ruolo di compiti di allenatore della squadra militante nel girone B) campionato Esordienti, pur sapendolo privo della necessarie abilitazione rilasciata da Settore Tecnico, sia durante il ritiro di Sestriere del 5.6.7 settembre 2025 e nelle sedute preparatorie infrasettimanali, nonché di svolgere gli stessi ruoli e compiti per ben 6 gare del girone B del Campionato autunnale Esordienti all'11/10/25 al 15/11/25.

Il fatto, come già rilevato sopra con riferimento al Comune, risulta quindi documentale provato ed ammesso dallo stesso incolpato. Ne consegue quindi la declaratoria di responsabilità per il Tortorelli vista la sua 'responsabilità formale' che la normativa gli attribuisce in qualità di Presidente.

Al Tortorelli, appare ascrivibile anche la incolpazione di cui al capo B (per la cui descrizione nel dettaglio si rinvia all'incolpazione in epigrafe) perché dopo aver avuto conoscenza l'08/09/2025 della vicenda che aveva coinvolto il giovane calciatore Salvatore Bongiorno, fatto oggetto, secondo la sua narrazione, di espressioni discriminatorie sotto il profilo fisico, usate dal dirigente Andrea Comune, aveva omesso di adottare misure adeguate a garantire la tutela e il benessere del giovane calciatore Salvatore Bongiorno e di adottare misure urgenti di prevenzione e di correzione nei confronti del dirigente Andrea Comune.

Il Tortorelli si è dichiarato estraneo ad ogni responsabilità perchè dei fatti accaduti nei giorni 5,6,7 settembre 2025 nel raduno di Sestriere, condotte asseritamente poste in essere dal Dirigente Comune, egli Tortorelli era venuto a conoscenza solo la sera dell'8 settembre 2025 nel corso dell'allenamento dei ragazzi della Società Barracuda e subito dopo lo stesso allenamento a causa delle proteste che il padre del minore Salvatore, signor Buongiorno Giuseppe vibratamente aveva avanzato, avendo appreso dell'esclusione del figlio dal primo gruppo dei giovani dell'anno 2013.

Il Tortorelli ha affermato di aver interpellato su quanto appreso il Dirigente Comune e di "non avere ritenuto rilevante "quanto gli era stato riferito.

Posta la sussistenza dei fatti ascritti al Comune per gli stessi motivi di cui si è poc'anzi detto, limitatamente a quanto indicato in dispositivo e nella parte motiva cui sopra, e quindi la conseguente responsabilità del Tortorelli sia da un punto di vista 'formale' per il ruolo da lui ricoperto, sia da un punto di vista 'sostanziale' per quanto alla sua figura attribuisce specificatamente la normativa Safeguarding, si osserva quanto segue.

Si può concordare con l'incolpato Tortorelli che egli, pur essendo stato presente durante il ritiro a Sestriere nei giorni 5,6,7 settembre 2025, non aveva 'sostanzialmente' modo di non consentire o

comunque di non impedire che si verificassero gli episodi, o anche soltanto quello ritenuto provato e integrato dal Tribunale, di abuso psicologico nei confronti del calciatore minorenni Salvatore Bongiorno ad opera del Dirigente Comune. E' infatti del tutto logico che egli non conoscesse i fatti perché non presente alle sedute di allenamento nei giorni del ritiro di Sestriere e in particolare non era presente all'episodio del tardo pomeriggio o sera (comunque prima della cena) di sabato 6 settembre, perché avvenuto in sua totale assenza e senza che egli fosse tenuto ad essere presente.

Tuttavia, ciò che invece gli dev'essere pienamente contestato afferisce a quanto esposto negli ultimi 3 periodi del capo di incolpazione sub B) e cioè che, dopo aver avuto piena conoscenza in data 08 settembre 2025 di quanto avvenuto nel giorno di sabato 6 settembre in danno di Salvatore Bongiorno, e di averlo appreso a seguito delle accese proteste di Giuseppe Bongiorno padre di Salvatore certamente anche indispettito per il fatto che il figlio era stato escluso dalla "prima squadra", non abbia adottato il minimo provvedimento anche semplicemente cautelare per: accertare anche tramite la audizione degli altri giovani calciatori presenti gli eventuali fatti accaduti; attuare una forma di supporto psicologico al giovane; evitare che il giovane si determinasse a chiedere lo svincolo dalla Società Barracuda; prevenire ulteriori possibili espressioni e comportamenti discriminatori del Comune (che intanto continuava la sua attività di Dirigente della squadra e di fatto, di allenatore sul campo, almeno sino al 26/01/2026 allorchè a seguito dell'indagine sportiva il Comune si era autosospeso dalla Società Barracuda) verso Salvatore Bongiorno o altri giovani calciatori; sanzionare il dirigente senza accontentarsi della versione comprensibilmente autoassolutoria che degli accadimenti gli forniva lo stesso il dirigente Comune.

Non sorprende quindi che con un approccio del genere la vicenda sia poi stata dal Tortorelli liquidata come fatto irrilevante sul presupposto che la vicenda fosse stata artatamente enfatizzata dal genitore del ragazzo, perchè indispettito dallo spostamento del figlio dalla squadra più prestigiosa a quella meno rilevante. Ebbene, la norma contestata al Tortorelli - e in particolare la lettera e) del comma 2 dell'art. 4 del Regolamento Safeguarding - va interpretata in senso effettivo e di efficace tutela rispetto alle violazioni sanzionate dal Regolamento. E cioè quello che rileva non è, soltanto, se il Tortorelli si sia attivato una volta avuto notizia di quanto accaduto a Sestriere - cosa che effettivamente egli ha fatto - ma che egli avrebbe dovuto prendere reali ed efficaci provvedimenti nei confronti del Comune per quelli stessi fatti. Per dirla ancora in altre parole: la norma Safeguarding non vuole prescrivere un controllo meramente 'formale', 'procedurale', di determinati soggetti - tra cui sicuramente il Presidente - rispetto alle violazioni del Regolamento, che si tradurrebbe in una tutela poco efficace degli interessi ivi protetti; bensì che a seguito di questo controllo, di questa procedura, tali soggetti prendano delle decisioni effettive ed efficaci contro gli autori degli episodi discriminatori tali da tutelare i soggetti che ne sono stati vittima. E' questa la negligenza del Tortorelli che in questa sede il Tribunale ritiene di dover sindacare e sanzionare, e cioè proprio il suo omissivo intervento dovuto ad una superficiale analisi di quanto avvenuto,

Infine, la circostanza riferita dalla Teste Tortorelli Anna, escussa dal Collegio, la quale ha riferito che, in sede di svincolo dalla Società il giovane Salvatore le avesse confidato che lui si spostava in altra Società per le "pressioni" del padre non sposta i termini del problema, come già ampiamente detto nel paragrafo precedente riferito a Comune; ed anzi è anche comprensibile trattandosi della dichiarazione di un minore al quale comunque poteva dispiacere allontanarsi dall'ambiente della squadra dove aveva diversi amici e dove giocava da tempo. Non solo ma è del tutto normale che il minore rapportandosi con una figura rilevante come il Direttore Generale Tortorelli Anna provasse un certo disagio e cercasse quasi di giustificarsi.

Per tutti questi motivi, va pertanto dichiarata la responsabilità di Tortorelli Leonardo, e quanto al trattamento sanzionatorio partendo dalla sanzione base di mesi 6 di inibizione per il capo A) così come

prevista dall'art. 28 bis, co. 5, C.G.S, e concesse le attenuanti generiche ex art. 13, co. 2, C.G.S., per il comportamento processuale, la pena così ridotta a mesi 4 di inibizione va aumentata di ulteriori mesi 4 totali (pari a 2 mesi ciascuna per le incolpazioni sub B e C), pervenendo di conseguenza alla sanzione complessiva finale di mesi 8 di inibizione.

Per le altre condotte ascritte (ivi comprese quelle del capo A riferite alle condotte del Comune per cui lo stesso è stato dichiarato assolto dal Tribunale), per gli stessi motivi anzidetti, il Tortorelli va invece assolto come meglio riportato nel dispositivo.

*

Quanto alla incolpazione ascritta a Cavalieri Giuseppe nell'unico capo a lui riferito, vanno integralmente richiamate le argomentazioni utilizzate per dichiarare l'assoluzione di Tortorelli Leonardo dal capo D a lui riferito (incolpazione simmetricamente connessa a quella di Cavalieri Giuseppe) perché il fatto non sussiste. Pertanto, anche nei confronti di Cavalieri Giuseppe dev'essere dichiarato che per la sua incolpazione il fatto non sussiste.

*

Quanto infine alla sanzione da applicare alla USD Barracuda ASD per la responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati signori Tortorelli e Comune, ovviamente limitatamente alle condotte per cui gli stessi sono ritenuti colpevoli dal Tribunale, tenendo in considerazione i limiti edittali previsti dall'art. 28 bis, co. 1 e 2, C.G.S. e la richiesta sanzionatoria della Procura Federale, considerando altresì che per alcune condotte gli incolpati (e di conseguenza la Società) sono stati assolti, si reputa equo stabilire la sanzione nella misura complessiva dell'ammenda di € 1.000,00.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale con il seguente

DISPOSITIVO

- Dichiarare il **Sig. Tortorelli Leonardo** responsabile dei fatticontestati ai capi a), b) limitatamente agli ultimi tre periodi del capo di incolpazione), e c), e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione complessiva dell'**inibizione per mesi 8**;
- Dichiarare il **Sig. Comune Andrea** responsabile dei fatticontestati ai capi a) limitatamente alla condotta posta in essere a seguito della seduta di allenamento del 06.10.2025, e b), e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione complessiva dell'**inibizione per mesi 6**;
- Dichiarare la **Società U.S.D. BARRACUDA A.S.D.** responsabile dei fatti contestati limitatamente alle predette condotte poste in essere dai Sig.ri Tortorelli Leonardo e Comune Andrea per cui c'è stata la predetta dichiarazione di responsabilità da parte di Codesto Tribunale Federale Territoriale, e per l'effetto irroga alla stessa la sanzione complessiva dell'**ammenda di euro 1000,00**;
- **Assolve** il **Sig. Tortorelli Leonardo** dai restanti fatti contestati al capo b) perché non è stata raggiunta la prova che i fatti sussistano, e dai fatti contestati al capo d) perché i fatti non sussistono;
- **Assolve** il **Sig. Andrea Comune** dai restanti fatti contestati al capo a) perché non è stata raggiunta la prova che i fatti sussistano;
- **Assolve** il **Sig. Giuseppe Cavalieri** perché i fatti a lui contestati non sussistono;
- **Assolve** la **Società U.S.D. BARRACUDA A.S.D.** per i restanti fatti contestati per i rispettivi motivi per cui vi sono state le predette assoluzioni nei confronti dei corrispettivi soggetti da parte di Codesto Tribunale Federale Territoriale.

Riserva la motivazione nei termini.

Il Componente Estensore
Dott Luciano Tarditi

Il Presidente Estensore
Dott. Ugo Annona

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 Giugno 2026

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 23 Giugno 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)